

ALLEGATO "B" AL NUMERO 36744 DI FASCICOLO

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURAL WELFARE CENTER ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione, senza fine di lucro, che assume la denominazione di

"CCW-Cultural Welfare Center Ente del Terzo Settore",
siglabile anche "CCW ETS" (di seguito anche l'"Associazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche "CTS"), nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

2. L'Associazione ha sede legale in Torino.

Con deliberazione da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo potrà istituire e/ o sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. L'Associazione, sin dalla sua costituzione ha altresì sedi organizzative presso lo "Spazio BAC-Barolo Art for Communities/ SCT Corep" negli spazi del Distretto Barolo-Opera Barolo in Torino, Via Cottolengo 24 Bis e presso "Cultural Farm Park" a Favara (AG), Cortile Bentivegna, Sette Cortili.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è un centro indipendente costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/ o principale di attività di interesse generale.

I beneficiari principali delle attività sono:

1a) soggetti individuali, professionali, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private che operano a vario titolo per lo sviluppo sociale attraverso il benessere delle persone e delle Comunità, con attenzione alle persone svantaggiate e/ o vulnerabili, famiglie, anziani, bambini, studenti;

1b) soggetti individuali e/ o organizzativi che a vario titolo agiscono per la crescita della salute, qualità sociale, partecipazione democratica, literacy, educazione, innovazione e culturale delle Comunità e della Collettività.

2. L'Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dei cross over culturali, ovvero le relazioni sistematiche e sistemiche tra la Cultura e altri ambiti dalle diverse politiche, in primis Salute, Sociale, Educazione, Economia.

Di conseguenza il CCW metterà a sistema le migliori competenze per

- ñ dare valore e rafforzare in termini metodologici le esperienze in atto che adottano l'arte e la cultura nei processi di cambiamento;
- ñ creare un ecosistema di dialogo e scambio tra practitioners, ricercatori, policy makers e cittadini;
- ñ sviluppare e sostenere la ricerca interdisciplinare e intersettoriale;
- ñ accompagnare con approcci cross over la formazione di competenze ai diversi livelli di ingaggio e professionalità;

- ñ promuovere la diffusione di pratiche replicabili e misurabili, in grado di garantire impatto sociale, visibilità e durata al fenomeno;
- ñ nutrire politiche locali e nazionali che mettano in atto questa visione, attraverso azioni di lobbying e advocacy, diventando interlocutore di tutti gli attori istituzionali che è necessario coinvolgere a livello politico e amministrativo;
- ñ dialogare con fondazioni, associazioni, enti, università e altri soggetti che si occupano a vario titolo del tema, indicando possibili direzioni di azione e ricerca alla luce delle esperienze in corso;
- ñ promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione su questioni ritenute strategiche;
- ñ realizzare attività di formazione informale lifelong;
- ñ accompagnare al disegno e all'elaborazione delle politiche di organizzazioni, enti pubblici e privati;
- ñ raccogliere, documentare e archiviare buone pratiche, casi studi e ricerche scientifiche sui temi di interesse, in modo specifico sugli argomenti di cui sopra.

3. Per il raggiungimento delle predette finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o comunque principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- ñ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- ñ formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ñ ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- ñ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, comunicazione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (lett. i);

- ñ radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n.223 e successive modificazioni (lett. j);
- ñ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- ñ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali e Università, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni/ contratti.

5. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra menzionata, ma comunque collegata con quella indicata, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il risultato.

6. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economico finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei propri fini.

7. L'Associazione potrà svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni di attuazione dello stesso.

8. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, e nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del CTS e degli emanandi successivi decreti attuativi.

9. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e sempre senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

10. L'Associazione potrà erogare borse di studio e istituire premi.

11. L'Associazione potrà avvalersi di terzi/ volontari nello svolgimento delle proprie attività; coloro che svolgeranno attività di volontariato in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.

12. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

13. I volontari, iscritti nell'apposito registro come meglio indicato al successivo articolo 17, dovranno essere assicurati c/ o primaria Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile dell'Associazione verso i terzi.

Art. 3 —Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o con scopi affini sempre di pubblica utilità.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c.1. del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3. In nessuno caso, compreso lo scioglimento, possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 4 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è aperta a tutti coloro i quali ne condividano le finalità e siano interessati a partecipare alle attività organizzate per la realizzazione delle medesime.

2. I soci sono:

ñ Soci Fondatori dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, sono le persone fisiche e/ o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ovvero che, in ossequio allo stesso atto costitutivo, abbiano fatto domanda di ammissione a Socio entro la data fissata nello stesso atto costitutivo.

ñ Soci Ordinari dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e/ o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione, che hanno presentato domanda di ammissione alla stessa secondo quanto stabilito dal successivo art. 5.

I Soci conferiscono una quota associativa annua in denaro stabilita dall'Assemblea, a incremento del fondo comune.

Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare la relativa richiesta scritta al Consiglio Direttivo da sottoporre dall'Assemblea Ordinaria. La richiesta deve contenere i dati anagrafici, requisiti di onorabilità, curriculum e motivazioni per le quali si fa domanda di ammissione. Il Socio richiedente si deve altresì impegnare ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Ordinaria potranno chiedere all'aspirante Socio ogni

documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione o respingerla.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare Soci dell'Associazione dovranno presentare adeguata documentazione richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

3. L'Assemblea deciderà alla sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda sull'ammissione o meno del nuovo Socio all'interno dell'Associazione, previo parere del Consiglio Direttivo.

4. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Assemblea Ordinaria il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di Socio e sarà a tal titolo inserito nel libro soci.

5. L'eventuale rigetto dovrà essere motivato dall'Assemblea entro 60 gg dalla seduta assembleare.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- ñ eleggere gli organi sociali e eventualmente di essere eletti negli stessi;
- ñ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento attraverso l'esercizio dei propri diritti in sede assembleare;
- ñ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata precedentemente autorizzata, ai sensi di legge;
- ñ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico — finanziario, consultare i verbali, avere accesso alle delibere;
- ñ votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Ciascun Socio

può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può avere massimo una delega.

2. Gli stessi Soci hanno il dovere di:

- ñ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ñ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente fissato nell'Assemblea annuale ordinaria. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) esclusione: l'assemblea ordinaria delibera l'esclusione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti al socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 8 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo (ove nominato ai sensi dell'art. 30 del CTS)

Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/ 2017.

Art. 9 —Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea è composta dai tutti i Soci ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da altro membro.
4. I verbali dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal segretario e conservati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
5. Le decisioni prese dall'assemblea, impegnano tutti i soci sia dissenzienti e/ o assenti nonché i Sostenitori (ove li riguardino).
6. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, l'eventuale data e luogo di seconda convocazione.

7. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/ divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può riunirsi senza convocazione se sono presenti tutti i soci e la maggioranza dei membri del Consiglio e il Revisore, o se quest'ultimi si dichiarano informati e di non opporsi.

9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e l'elezione delle cariche sociali.

10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

11. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

12. I Soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

13. È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

14. Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- f) accoglie o respinge la domanda degli aspiranti Soci;
- g) delibera sull'esclusione dei soci;
- h) fissa la quota associativa annuale su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui ai precedenti articoli.

Le competenze esclusive dell'Assemblea straordinaria sono:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 11 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, anche non soci. Resta

in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno anche non essere Soci ma la maggioranza dei membri deve essere scelta fra i Soci ai sensi dell'art 26 co. 2 del CTS.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio competono all'Assemblea che va convocata su tale ordine del giorno. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione via strumenti telematici del Presidente con un preavviso di 5 gg., almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti (con minimo di due).

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro che possono esprimere pareri consultivi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei membri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito il verbale che deve essere trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

5. È ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

6. Compete al Consiglio direttivo:

- a) curare e redigere il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo/rendiconto gestionale i programmi e i rendiconti dell'attività associativa;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- e) nominare e revocare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/ o il Segretario/ Tesoriere), che resta in carica per durata pari al Consiglio, può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- f) deliberare in merito alla straordinaria amministrazione;
- g) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- h) istituire Commissioni scientifiche, knowledge community esperti delle discipline socio-sanitarie-assistenziali, educative, culturali, delle scienze dell'uomo e sociali, dell'economia, della finanza e della filantropia nonché i practitioners e cittadini (con particolare riguardo ai giovani) che si distinguono per impegno sociale e civile e capacità di innovazione nei propri contesti; gruppi e sezioni di lavoro, i cui coordinatori possono partecipare, se invitati, alle riunioni del Consiglio ed esprimere un parere consultivo. Con apposito verbale ne vengono assegnati i compiti e le funzioni;
- i) deliberare le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/ 2017, determinandone anche le modalità di attuazione;
- j) istituire una Friendship community e insignire della qualifica di "Friend" i partner e coloro che a titolo di donator/ sponsor sostengono l'associazione;
- k) tenere e curare il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e il libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 15 del CTS;

- I) deliberare sull'ammissione di Aderenti Sostenitori e sull'istituzione eventuale di loro Comitati.

Art. 12 - Presidenza

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

2. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

3. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle linee guida di tali organi e, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione. Riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Può delegare particolari compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o voglia delegare specifiche operazioni.

9. Il Segretario, se nominato, dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 117/ 2017.

2. L'organo di controllo è formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

3. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/ 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- e) al superamento dei limiti dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs 117/ 2017, può esercitare la revisione legale dei conti;
- f) curare e redigere il libro delle delibere dell'organo di controllo.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Patrimonio

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/ 2017.

2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/ o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito::

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari in denaro e beni;
- ☐ rendite patrimoniali;
- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ attività di ricerca, formazione e accompagnamento alle politiche;
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/ 2017.

5. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

6. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/ 2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 15 - Beni

1. I beni dell'Associazione possono essere immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

Art. 16 - Scritture contabili e bilancio

1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/ 2017. Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/ 2017.

4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nei termini di cui sopra.

Art. 17 - Volontari

L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/ 2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il Registro dei Volontari è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, ove nominato e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

Art. 18. Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 7 dicembre 2023

F.ti: Catterina SEIA
ANDREA GANELLI